

(N. 2894)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 2902)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, 1 e 2 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58 — quali risultano modificate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 15 febbraio 1948, n. 477 — e 1 e 2 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, si applicano, dalla loro decorrenza, rispettivamente, anche agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi si trovavano già a riposo, in riforma o in congedo assoluto e che in tali posizioni erano stati collocati direttamente dal servizio permanente effettivo, in data non anteriore al 1° gennaio 1940, per età o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 17.970.000 che deriverà dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte come appresso:

per lire 17.370.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 174 e 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, rispettivamente per lire 6.870.000 e lire 10.500.000;

per lire 600.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.